



## Condizioni in materia di pesca nell'importazione in Svizzera di pesci vivi, uova, sperma di pesce e di gamberi di acqua dolce

### (Riassunto)

Il presente documento fa parte delle condizioni d'importazione che figurano sul sito Internet dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV: [www.usav.admin.ch](http://www.usav.admin.ch) > Temi > Affari internazionali > Importazione > Animali e prodotti di origine animale dall'UE/da Paesi terzi > Animali vivi dall'UE/da Paesi terzi > Animali d'acquacoltura. Sul sito si trova anche l'indirizzo dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) al quale è possibile rivolgersi per ulteriori domande riguardanti queste condizioni.

### Importazione di pesci e di gamberi destinati al consumo

1. I pesci e i gamberi destinati al consumo che figurano negli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) possono essere importati unicamente se sono state adottate tutte le misure necessarie per impedire che fuggano.
2. I pesci e i gamberi che figurano nell'allegato 3 OLFP non possono essere importati (cfr. punti 10–11).  
Per *Reptantia* ai sensi dell'allegato 3 OLFP si intendono le seguenti famiglie e i seguenti generi:
  - *Astacidae* (*Astacus*, *Austropotamobius*, *Pacifastacus*)
  - *Cambaridae* (*Barbicambarus*, *Bouchardina*, *Cambarellus*, *Cambaroides*, *Cambarus*, *Distocambarus*, *Fallicambarus*, *Faxonella*, *Hobbseus*, *Orconectes*, *Procambarus*, *Troglocambarus*)
  - *Parastacidae* (*Astacoides*, *Astacopsis*, *Cherax*, *Engaeus*, *Engaewa*, *Euastacus*, *Geocharax*, *Gramastacus*, *Ombrastacoides*, *Paranephrops*, *Parastacus*, *Samastacus*, *Spinastacoides*, *Tenuibranchiurus*, *Virilastacus*)
  - *Varunidae* (*Eriocheir*)
  - *Potamidae* (*Potamon*)
3. In deroga a quanto precede i gamberi del genere **Cherax** possono essere importati alle seguenti condizioni:
  - a. gli esemplari sono importati, trasportati e tenuti esclusivamente in recipienti refrigerati chiusi (catena del freddo);
  - b. dopo l'importazione gli esemplari sono tenuti in recipienti refrigerati chiusi in modo da impedire che fuoriescano. È inoltre vietato cedere gamberi vivi che verranno tenuti in acquari o in altri recipienti;
  - c. **l'importatore si impegna a informare per iscritto i propri clienti di queste prescrizioni concernenti le modalità di deteazione dei gamberi. A tale scopo l'importatore chiede a ogni cliente di firmare un documento**, mediante il quale costui conferma di essere stato messo a conoscenza dall'importatore delle condizioni. L'importatore è tenuto a conservare questo documento per un anno. Durante questo periodo di tempo, esso può essere consultato dagli uffici veterinari cantonali e della pesca.
4. Le specie che non figurano negli allegati 1–3 OLFP possono essere importate unicamente se gli esemplari sono immessi in impianti di piscicoltura chiusi il cui scarico sfocia nelle canalizzazioni.

## **Importazione di pesci e di gamberi destinati al ripopolamento**

5. Le trote comuni e i temoli destinati a essere immessi in acque libere (ripopolamento nel senso di gestione sostenibile) possono essere importati unicamente se il luogo di origine del materiale si trova nel medesimo bacino imbrifero del luogo d'immissione svizzero e nella zona di tolleranza fissata dall'Ufficio federale dell'ambiente. Per zona di tolleranza si intendono i bacini imbriferi:
  - del Reno e dei suoi affluenti a monte di Strasburgo;
  - del Rodano e dei suoi affluenti a monte della diga di Génissiat;
  - della Doubs e dei suoi affluenti a monte della confluenza con la Saona;
  - del Ticino e dei suoi affluenti a monte di Cremona;
  - dell'Inn e dei suoi affluenti a monte di Innsbruck.Per i bacini imbriferi dell'Adda e dell'Adige non è fissata alcuna zona di tolleranza.  
Per questi bacini, ogni domanda d'importazione viene esaminata di caso in caso.
6. Le altre specie che figurano nell'allegato 1 OLFP possono essere importate solamente se la specie esiste già nel bacino imbrifero.
7. L'importazione di carpe a specchio destinate al ripopolamento è vietata. Le altre specie menzionate nell'allegato 2 OLFP possono essere importate unicamente se sono utilizzate nel luogo d'immissione autorizzato.
8. L'importazione delle specie che figurano nell'allegato 3 OLFP e di altre specie destinate al ripopolamento è vietata.

## **Importazione di pesci utilizzati come esca**

9. Tutte le specie di cui all'allegato 1 OLFP possono essere importate se nel luogo d'immissione la specie in questione non è estranea alla regione. L'importazione delle specie menzionate negli allegati 2 e 3 OLFP e di altre specie utilizzate come esca è vietata. Secondo l'articolo 5 OLFP l'utilizzo di esche vive è vietato. I Cantoni possono concedere deroghe a determinate condizioni.

## **Importazione di pesci e di gamberi destinati alle esposizioni, alla ricerca e ai giardini zoologici pubblici**

10. Tutte le specie che figurano negli allegati 1, 2 e 3 OLFP e altre specie possono essere importate se gli esemplari sono immessi in acquari il cui eventuale scarico sfocia nelle canalizzazioni e dal quale non possono pervenire in altre acque.

## **Importazione di pesci destinati agli acquari e agli stagni (inclusi i gamberi)**

11. L'importazione delle specie non menzionate nell'allegato 3 OLFP è autorizzata. Gli esemplari delle specie menzionate nell'allegato 3 OLFP **non** possono essere importati. Per la definizione di «Reptantia» vedasi punto 2.